

STATUTO

**L'ABBRACCIO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
E.T.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NOLA NA VIA GIUSEPPE FONSECA
136

Numero REA: NA - 1089765

Codice fiscale: 10217601219

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-02-2023 - Statuto completo	2
--	---

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica dell'atto costitutivo.

III) La società cooperativa ha durata sino al trentuno dicembre duemilasessanta (31 dicembre 2060).

IV) La società, che non ha fine di lucro, ma che si propone unicamente scopi mutualistici, persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (articolo 1 legge 381/91, lettera a) e lo svolgimento di attività mirate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate (articolo 1 l. 381/91 lettera b), così come meglio articolato e specificato nelle norme sul funzionamento della società infra riportate.

V) Ciascuno dei soci sottoscrive una quota di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) per un capitale iniziale di euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero).

Essi dichiarano, altresì, che dette somme sono state già versate nei modi di legge nelle casse sociali.

VI) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno e, per la prima volta, si chiude il 31 dicembre 2023 (trentuno dicembre duemilaventitré).

VII) La società è amministrata, per i primi tre esercizi, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri nominati nelle persone dei signori:

-SCAFURO Antonio, Presidente;

-MAZZARIELLO Melissa, Vice Presidente;

-GRUSSU Luciano, Consigliere.

I signori SCAFURO Antonio, MAZZARIELLO Melissa e GRUSSU Luciano dichiarano di accettare la carica, di avere i requisiti di legge, di non trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità e/o decadenza previsti dalla legge, precisando, altresì, di aver fatto pervenire agli altri soci, prima d'ora, la propria dichiarazione ai sensi dell'articolo 2382 c.c.

All'organo amministrativo spetta la rappresentanza generale della società cooperativa con l'uso della firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

La cooperativa fino a quando non sussisteranno le condizioni che lo rendano necessario, non avrà Organo di Controllo.

VIII) L'organizzazione, il funzionamento e le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica della Società sono disciplinate dalle norme qui di seguito riportate, che contengono anche l'indicazione dell'attività che costituisce l'oggetto sociale.

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

"L'ABBRACCIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE E.T.S."

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo Uno (Costituzione, sede e denominazione)

È costituita, per le finalità di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381, la Società cooperativa sociale denominata: **"L'ABBRACCIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE E.T.S."**.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa ha sede nel Comune di Nola (NA).

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Articolo Due (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

Articolo Tre (Scopo e Oggetto)

I soci della cooperativa intendono, fermo quanto innanzi disposto al punto IV) dell'Atto Costitutivo, perseguire lo scopo di ottenere nuove occasioni di lavoro per sé stessi e, qualora necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque non in via prevalente, anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto la forma di lavoro tra soci e società, oppure di lavoro subordinato, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, potendo anche avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello Statuto Sociale e dei Regolamenti interni.

La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza scopo di lucro, in conformità anche al disposto della legge 381/91.

La cooperativa sociale persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso: la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (articolo 1 legge 381/91, lettera a) e lo svolgimento di attività mirate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate (articolo 1 l. 381 lettera b). La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi.

In relazione a ciò, la società cooperativa può, con esclusione delle attività professionali riservate e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni, ove prescritte per legge, svolgere, con gestione separata, stabilmente o temporaneamente:

Nel settore delle attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi:

- attività di assistenza socio – sanitaria anche domiciliare, compresa la gestione di centri diurni, di primo intervento (anche telefonico), di accoglienza e di comunità alloggio per il recupero di persone socialmente svantaggiate, in particolare anziani, disabili fisici e psichici, tossicodipendenti, minori a rischio, immigrati, ex detenuti, donne vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale;
- attività di gestione di case famiglia, centri diurni e/o notturni (Residenze Sanitarie Assistenziali, Case Albergo, Centri di Aggregazione, Centri Polivalenti, Centri Polifunzionali, Centri Sociali, Centri per la Famiglia, Comunità Alloggio, Comunità socio – educativa – riabilitativa, residenze protette) in particolare per anziani, per gestanti e/o per madri con figli a carico, disabili fisici e psichici, tossicodipendenti, minori a rischio, immigrati, ex detenuti;
- attività di raccordo tra i bisogni delle minoranze svantaggiate e le Istituzioni;
- attività di animazione e iniziative ricreative, culturali, sportive atte a raggiungere lo scopo sociale;
- attività di gestione di aree di sosta e di trasporto di profughi, viaggianti, e qualsiasi altro gruppo socialmente in condizioni di precarietà;
- attività di assistenza scolastica, ivi compresa l'attività di asilo-nido e/o nidi di infanzia e centri per l'infanzia, nonché scuole materne;
- attività di assistenza ed aiuto alle famiglie economicamente disagiate;
- servizi di coordinamento ed organizzazione di assistenza infermieristica e

sanitaria a carattere domiciliare oppure realizzata entro centri appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati, avvalendosi di professionisti a ciò abilitati;

- servizi di gestione di centri di riabilitazione, avvalendosi di professionisti a ciò abilitati;
- servizi di gestione di centri diurni, centri estivi e ricreativi e di altre strutture finalizzate al miglioramento della qualità della vita attraverso attività motorie, culturali, artistiche e ricreative (gite – soggiorni climatici, ludobus e quant'altro), di laboratorio (pittura – scultura – disegno – modellismo – musica – teatro ed altre attività manuali e pratiche), di ludoteca e di cineforum, l'erogazione di servizi di "tempo per le famiglie";
- attività educative, di supporto scolastico ed extrascolastico per i minori e adulti destinatari dello scopo sociale, in particolare degli immigrati e dei profughi, servizi di interprete linguistico ai fini dell'inserimento sociale;
- attività di servizio quali la gestione di spazi socio-educativi e di ogni altro supporto logistico, quali mense, trasporti per l'integrazione dei soggetti destinatari dello scopo sociale;
- attività di organizzazione di convegni, seminari di studio, spettacoli etc., attività di divulgazione di documentazione finalizzata alla sensibilizzazione sui problemi di persone o di gruppi culturalmente svantaggiati;
- attività di partecipazione ed assistenza alla protezione civile per tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;
- attività di aggiornamento del personale socio - assistenziale e adatto alle attività previste dallo statuto;
- attività di organizzazione di corsi, lezioni e conferenze, adatti ed inerenti le attività previste dallo statuto;
- attività di studio e realizzazione di progetti globali di aggiornamento professionale anche in funzione della organizzazione aziendale e amministrativa, nonché la ricerca di fonti di finanziamento previste dalle vigenti norme di legge, nazionali, regionali e della Unione Europea;
- attività di gestione di biblioteche in genere e attività di sportello informagiovani;
- attività di collaborazione e cooperazione con associazioni ed enti che operano nel settore socio - sanitario ed educativo.

Inoltre, potrà svolgere:

- servizi di assistenza alla persona;
- servizi di preparazione, somministrazione di alimenti, compresa la consegna domiciliare e la refezione scolastica;
- servizio di trasporto, anche di disabili;
- attività di organizzazione di convegni, seminari di studio e spettacoli, attività di divulgazione di documentazione finalizzata alla sensibilizzazione sui problemi dei cittadini e dei soggetti disagiati;
- attività di aggiornamento del personale socio-assistenziale e adatto alle attività previste dalla statuto.

La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, non in via prevalente, ma meramente strumentale, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria,

necessarie e/o utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali. A tale scopo, può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro necessario al fine di raggiungere gli scopi prefissati.

La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.

La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c.

La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO III - SOCI

Articolo Quattro (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato, nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c.

Può essere compreso tra tre ad otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Se, durante la vita della cooperativa il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie e deve essere messa in liquidazione.

Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'art. 2519 c.c. in tema di numero di soci cooperatori e di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare le presenti norme sul funzionamento della società alla normativa in materia di società per azioni, in quanto compatibile.

Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro 180 (centottanta) giorni dalla data in cui si è determinato il superamento dei limiti predetti, la cooperativa si scioglie e deve essere messa in liquidazione.

Possono essere soci cooperatori:

- a) - le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;
- b) - i soci lavoratori ossia le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;
- c) - le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di "soci utenti" della cooperativa;
- d) - le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto - ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 381/1991 - il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

La prestazione di lavoro del socio ed il relativo trattamento economico e normativo, e in generale i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci, sono disciplinati da appositi o apposti regolamenti, redatti dall'Organo Amministrativo ed approvati dall'assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 2521, ultimo comma, c.c.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, dovrà essere rispettato il principio della parità di trattamento.

Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative.

Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse, durante la vita della società, al di sotto della percentuale del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.

Articolo Cinque (Soci Volontari)

Possono partecipare alla Cooperativa anche i soci volontari, quali definiti dall'articolo 2 della legge n. 381/1991 e nel rispetto delle relative previsioni, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà. Essi sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci.

Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Articolo Sei (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci operatori ai sensi dell'articolo 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli articoli 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 (dieci) del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 (undici) del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine

societaria;

c) il mancato adeguamento agli standards produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 4 (quattro) del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Articolo Sette (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'articolo 25 (venticinque) del presente statuto;

- se trattasi di persona giuridica, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale competente che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro dei soci. L'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa

allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo Otto (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Articolo Nove (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e per causa di morte.

Articolo Dieci (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere all'arbitro con le modalità previste al successivo articolo 25 (venticinque).

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di invio della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo Undici (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 142/2001 e nel caso di socio

volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

e) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di almeno 60 (sessanta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;

g) nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;

h) nei casi previsti dall'articolo 2288, 1° comma c.c.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione all'arbitro ai sensi dell'articolo 25 (venticinque), nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Articolo Dodici (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione dell'arbitro, regolato dall'articolo 25 (venticinque) del presente statuto. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo Tredici (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo articolo 19 (diciannove), comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Articolo Quattordici (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, secondo le disposizioni di legge e nella misura e con le modalità di

cui al precedente articolo 13 (tredici).

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra loro che li rappresenterà di fronte alla società.

Articolo Quindici (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto societario si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo Sedici (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote ciascuna del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) e comunque nel rispetto dei limiti di legge;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 19 (diciannove) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8 (otto);

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Articolo Diciassette (Divieti)

Ai sensi dell'art.2514 codice civile, è fatto divieto alla società cooperativa di:

- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Articolo Diciotto (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né

essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nei precedenti articoli 4 (quattro) e 7 (sette), controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria quota e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego, il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

Articolo Diciannove (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

Articolo Venti (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento proporzionale del numero delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra

la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma c.c.

TITOLO V - ORGANI SOCIALI

Articolo Ventuno (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo, se nominato.

Articolo Ventidue (Assemblee)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo o almeno un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b) la nomina degli Amministratori;
- c) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c., dell'organo di controllo o del revisore;
- d) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- f) lo scioglimento anticipato della società.

Il verbale dell'assemblea che delibera in merito alle precedenti lettere e) ed f) deve essere redatto da un Notaio.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore delle quote possedute.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

La rappresentanza non può essere conferita ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo.

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione è effettuata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al domicilio risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; lo stesso avviso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la

prima.

In mancanza delle formalità predette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, tutti gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dalla persona designata dai presenti.

Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento della riunione ed accerta i risultati delle votazioni.

In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati la maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione dei casi previsti dalle precedenti lettere e) ed f), per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del Presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e del segretario nominato, anche fra non soci, dall'assemblea, salvo i casi di legge ove il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo Ventitré (Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dall'Assemblea al momento della nomina.

La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci operatori.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dalle norme sul funzionamento della società attribuiti all'esclusiva competenza della decisione dei soci e provvede agli adeguamenti del presente atto alle disposizioni normative sopravvenute.

Gli amministratori nominati per il Consiglio di Amministrazione, restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Consiglio (ove a ciò non abbia già provveduto l'assemblea all'atto della nomina) elegge tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente anche un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento. Il Consiglio nomina pure un segretario, anche all'infuori dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta

domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del consiglio e, nei casi di urgenza, con telegramma almeno due giorni prima, nel domicilio di ciascun consigliere e membro dell'organo di controllo.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Esso delibera su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del medesimo.

Articolo Ventiquattro (Organo di controllo)

La Cooperativa può nominare un organo di controllo: collegio sindacale o revisore.

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c.

Il collegio sindacale, ove nominato, è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. La stessa assemblea ne designa altresì il presidente, e ne determina il compenso per l'intero periodo della durata del loro ufficio. I sindaci durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la assemblea nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero della Giustizia. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Il compenso del revisore è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

TITOLO VI - CONTROVERSIE

Articolo Venticinque (Clausola arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i soci ovvero tra i soci, l'organo amministrativo, i liquidatori, i sindaci (se nominati) e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. L'arbitro deciderà secondo diritto entro sei mesi dalla nomina in via irrituale

con dispensa da ogni formalità di procedura e senza obbligo di deposito del lodo.

Le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà le spese dell'arbitrato e come ripartire le stesse tra le parti.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 (e successive).

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

TITOLO VII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo Ventisei (Scioglimento e liquidazione)

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o delle norme sul funzionamento della società, adotta le delibere contemplate dall'articolo 2487 codice civile, concernenti in particolare la nomina dei liquidatori determinandone il numero e i loro poteri; in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio; a chi spetta la rappresentanza della cooperativa; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, così come previsto dall'articolo 2514 c.c. lettera d).

Articolo Ventisette (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati affinché la cooperativa conservi la natura di cooperativa a mutualità prevalente.

Articolo Ventotto (Rinvio)

Per quanto non previsto dalle presenti norme sul funzionamento della società, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91. Per quanto non previsto dal titolo VI libro quinto del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

I costituiti chiedono l'applicazione al presente atto delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge in materia di cooperative sociali.

Spese

I costituiti dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, poste a carico della società, ammonta ad euro 1.600,00 (milleseicento virgola zero zero).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale, ho dato lettura ai costituiti che, a mia domanda, lo approvano, lo dichiarano conforme alle loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono, nei modi di legge, alle ore tredici e minuti dieci.

Consta quest'atto di otto fogli per trentuno pagine fin qui, scritto in parte da persona di mia fiducia con mezzi elettronici e sotto la mia direzione ed in parte da me Notaio a mano.
In originale firmato:
Antonio Scafuro
Grussu Luciano
Mazzariello Melissa
Luciana Napolitano Notaio - segue sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese. Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la camera di commercio di Napoli. Autorizzazione Con nota n. 38220/80BIs del 22 ottobre 2001.